



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7 co. 1 del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'obbligo di redazione della AIR con riferimento allo schema di disegno di legge recante "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici, nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi ai sistemi informatici o telematici" per le seguenti disposizioni: **Art. 11** (*Modifiche al codice penale*), **Art. 12** (*Modifiche al codice di procedura penale*), **Art. 13** (*Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82*), **Art. 14** (*Modifiche al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*), **Art. 15** (*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231*), **Art. 16** (*Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 6*) e **Art. 17** (*Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 190*) in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

Le disposizioni recate dal presente disegno di legge importano costi di adeguamento di scarsa entità sia in relazione alla platea di destinatari, sia in relazione al merito delle previsioni introdotte.

La crescente offensività delle aggressioni realizzate con mezzi telematici e informatici, in un contesto storico che vede sempre maggiore il ricorso allo strumento digitale sia nelle relazioni

interpersonali che professionali, ha reso urgente la necessità di realizzare una più intensa tutela della sicurezza cibernetica e dei beni finali afferenti alla persona inevitabilmente esposti nel contesto tecnologico e digitale.

L'intervento consiste dunque in norme di natura ordinamentale, sostanziale e processuale, che per la maggior parte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Può altresì ragionevolmente escludersi la possibilità che detto provvedimento comporti significativi costi di adeguamento in capo ai destinatari, potendo apprezzarsi soltanto la fisiologica necessità di adottare le idonee consequenziali misure organizzative in capo agli organi istituzionali deputati alla sua implementazione *in parte qua*. Ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel dettaglio, si precisa quanto segue.

Con riferimento alle modifiche apportate al codice penale (**articolo 11 del disegno di legge**) si può schematizzare l'intervento normativo riconducendolo alle seguenti tre direttrici:

- a) la prima, di più diffusa portata, ha interessato l'inasprimento del regime sanzionatorio (perlopiù in relazione alle fattispecie aggravanti, talora opportunamente sottratte al giudizio di bilanciamento, ovvero ampliate in relazione alla qualità personali dell'agente – *l'essere pubblico ufficiale ovvero incaricato di un pubblico servizio* – e alle modalità della condotta – *l'uso di violenza, minaccia, ovvero l'essere armato* - cui ha fatto peraltro da contraltare l'introduzione di attenuanti connesse alle condotte di collaborazione¹, per le quali è stata comunque esclusa l'operatività del divieto di bilanciamento). In tal senso devono leggersi gli interventi operati dall'articolo 11 del disegno di legge sui seguenti articoli: 615-ter commi secondo e terzo, 615-quater commi secondo e terzo, 635-quater.1 (che, se da un lato replica il contenuto dell'abrogato articolo 615-quinquies, pur conferendo alla condotta incriminata una diversa collocazione sistematica, nel più appropriato ambito dei reati di danneggiamento, dall'altro interviene innestando sul corpo dell'articolo originario due commi, il secondo e terzo, che prevedono aumenti di pena), 617-bis, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 623-quater, 635-bis, 635-ter commi secondo e terzo, 635-quater, 635-quinquies commi secondo e terzo, 639-ter.

¹ In particolare, a favore di chi «*si adoper[i] per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi*»: così i nuovi articoli 623-quater e 635-sexies.

Nella medesima direzione va anche l'introduzione all'articolo 629 c.p. di un terzo comma, recante previsione di un'autonoma figura di estorsione, assoggettata ad un più severo trattamento sanzionatorio, in caso di condotta realizzata mediante accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-ter), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-quater), falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-sexies), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-bis), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-quater), Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (articolo 635-quinquies). Anche in questo caso, dunque, il legislatore è intervenuto a circostanziare le modalità di realizzazione di una condotta già da prima costituente fattispecie di reato, per ricondurvi un più aspro trattamento sanzionatorio;

- b) la seconda linea di intervento è consistita nella precisazione e nell'ampliamento di alcune fattispecie incriminatrici.

A tale finalità rispondono, ad esempio, le modifiche attraverso le quali è stata riconosciuta portata aggravante alla circostanza che l'autore dell'accesso abusivo al sistema informatico abbia usato minaccia (articolo 615-ter, comma secondo, numero 2), oppure abbia sottratto (anche mediante riproduzione o trasmissione), ovvero reso inaccessibili al titolare, i dati, le informazioni o i programmi in esso contenuti (articolo 615-ter, comma secondo, numero 3); nella medesima prospettiva si iscrive l'intervento con cui è stata ampliato (dal «profitto» al più generico «vantaggio») il dolo specifico previsto per la fattispecie prodromica di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-quater comma primo).

- c) La terza ed ultima linea di intervento si è concretizzata in una più precisa e circoscritta definizione dell'espressione «*informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico*» utilizzata dall'articolo 635-ter, comma primo, ultimo periodo, per la descrizione della fattispecie incriminatrice del "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità". Il legislatore della riforma interviene, nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici, a descrivere la natura delle informazioni, dei dati e dei programmi informatici protetti, uniformandola

a quella di cui all'articolo 615-ter comma secondo e 635-*quinqües*, e così circoscrivendo l'ambito del penalmente rilevante alla violazione delle "*informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico*".

Con specifico riferimento al comma primo dell'articolo 635-*quinqües*, giova precisare che la riformulazione della descrizione della condotta penalmente rilevante nulla aggiunge alla previsione previgente, essendosi il legislatore della riforma limitato ad esplicitare i contenuti di detta condotta, che prima venivano desunti dal rinvio operato all'articolo 635-*quater*, fedelmente trascrivendo la formulazione di detto articolo.

Trattandosi di un intervento normativo che si limita a ridefinire i contorni, ovvero il regime sanzionatorio applicabile ad alcune fattispecie di reato di crescente offensività, si può escludere per definizione la configurabilità di costi di adeguamento in capo ai destinatari, che non sono chiamati ad adeguare attivamente le proprie condotte alle prescrizioni impartite, dovendo piuttosto continuare ad astenersi dal porre in essere condotte offensive di beni giuridici già riconosciuti meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico con lo strumento sanzionatorio penale in relazione al comune sentire.

Con riferimento alle modifiche apportate al codice di procedura penale (**articolo 12 del disegno di legge**), si osserva quanto segue:

- 1) il legislatore interviene sull'articolo 51, comma 3-*quinqües*, del c.p.p., in una duplice direttrice: a) aggiorna i rimandi contenuti in detto articolo, espungendo il richiamo all'ormai abrogato articolo 615-*quinqües*; b) attribuisce alle competenze del procuratore della Repubblica distrettuale i reati di cui agli articoli 635-*quater.1*, 635-*quinqües* del codice penale e il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

La previsione in commento, si palesa essere norma di mero coordinamento sistemico (con riferimento al numero 1) ovvero norma afferente l'ambito ordinamentale (con riferimento al numero 2), non suscettibile di determinare costi di adeguamento in capo ai destinatari. Con specifico riferimento alla previsione di cui al numero 2), infatti, si tratta di una norma che esplicita il riparto di competenze nell'ambito degli apparati giudiziari: essa, pertanto, è per propria natura inidonea a generare oneri per destinatari.

L'implementazione della previsione introdotta, infatti, costituisce esercizio delle competenze istituzionali proprie degli apparati giudiziari ed amministrativi interessati e, pertanto, afferisce all'esercizio di funzioni nell'ambito di istituti e moduli processuali già noti all'ordinamento, che non richiedono lo sviluppo ovvero l'esercizio di ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle già in essere.

Ai relativi adempimenti, pertanto, le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- 2) Con l'intervento operato sull'articolo 406, letto in combinato disposto con quanto disposto al successivo articolo 407, si prevede che, nel caso in cui si proceda per i reati informatici (di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies c.p.) commessi in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, il pubblico ministero può richiedere al giudice la proroga della durata delle indagini preliminari (che, in virtù dell'articolo 407, comma secondo, per i presenti reati è ordinariamente fissata in due anni) "*inaudita altera parte*" ovvero senza che la persona sottoposta alle indagini ovvero la persona offesa dal reato ne siano notiziate e senza che abbiano facoltà di presentare memorie.

Anche in questo caso si tratta di disposizioni di carattere procedimentale che corrispondono a precise scelte legislative di individuazione degli strumenti investigativi ritenuti maggiormente efficaci per la tutela del bene giuridico leso dalle condotte incriminate. Oltretutto le disposizioni in commento afferiscono l'ambito delle indagini preliminari: per definizione, pertanto, non comportano costi di adeguamento in capo ai destinatari, competendo l'implementazione di questa fase procedimentale alla magistratura requirente. Si rappresenta infatti che gli adempimenti eventualmente connessi all'implementazione delle previsioni introdotte costituiscono esercizio delle competenze istituzionali proprie degli apparati giudiziari ed amministrativi interessati, e pertanto afferiscono all'esercizio di funzioni nell'ambito di moduli procedurali già pienamente operativi, che non richiedono lo sviluppo ovvero l'esercizio di ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle già in essere.

Ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle modifiche apportate al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (**articolo 13 del disegno di legge**), si osserva che il legislatore è intervenuto a modificare gli articoli 9, 11 e 16 contenuti all'interno del Capo II "*Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia*" della legge richiamata.

Con l'intervento sull'articolo 9 si estendono le speciali misure di protezione idonee ad assicurare l'incolumità dei "collaboratori di giustizia" (attualmente previste con solo riferimento alla collaborazione prestata relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del c.p.) anche con riferimento ai procedimenti ricompresi all'articolo 371-bis, comma 4-bis (ovvero i delitti di cui agli articoli 615 ter, terzo comma, 635 ter e 635 quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies del codice penale).

Conseguentemente, anche le successive disposizioni (articolo 11, comma secondo, afferente le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e articolo 16-*nonies*, comma primo, relativo alle concessione dei benefici penitenziari in favore delle persone condannate che abbiano successivamente collaborato) sono state integrate con il riferimento all'articolo 371-bis, comma 4-bis, e, di riflesso, all'elenco dei "reati informatici" ivi riportato.

Le disposizioni in esame, nella misura in cui estendono un regime di maggior tutela a beneficio dei collaboratori nell'ambito delle fattispecie ivi previste, non introducono costi di adeguamento in capo ai destinatari. L'implementazione delle misure, anche di carattere organizzativo ed amministrativo, conseguenti all'estensione dell'ambito applicativo della previsione in commento, infatti, afferisce le competenze proprie degli apparati istituzionali: ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle modifiche apportate al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (**articolo 14 del disegno di legge**), il legislatore ha introdotto un comma 3-*bis* nel corpo dell'articolo, recante modifica alla disciplina

delle intercettazioni, per effetto del quale l'applicazione dell'articolo² si estende anche ai reati informatici, consumati o tentati, richiamati dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del c.p.p..

Trattasi di una disposizione di carattere procedimentale, che per propria natura non comporta costi di adeguamento in capo ai destinatari, sia in relazione al merito delle previsioni introdotte - concernenti il diverso profilo dei mezzi di ricerca della prova da parte degli organi di magistratura - sia in relazione al ridotto numero di destinatari riflessi, come appresso si specificherà.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (**articolo 15 del disegno di legge**), si sottolinea che, con il presente disegno di legge, il legislatore ha inteso, per le persone giuridiche, in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- innalzare il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 1 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;
- aggiornare il riferimento normativo contenuto al comma 2 all'abrogato articolo 615-quinquies al nuovo articolo 635-quater.1, con contestuale innalzamento della sanzione prevista;
- introdurre, con il nuovo comma 1-bis, una sanzione pecuniaria da associare alla nuova fattispecie di reato di cui all'articolo 629, comma terzo, c.p., oltre una sanzione interdittiva.

Per quanto sopra esposto, si conferma l'inidoneità della presente disposizione, in parte perché di mero aggiornamento e di coordinamento ordinamentale, in parte per il merito delle previsioni introdotte (si rimanda sul punto a quanto abbondantemente sopra argomentato con riferimento alle modifiche al codice penale di inasprimento del trattamento sanzionatorio) a generare costi di adeguamento in capo ai destinatari.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (**articolo 16 del disegno di legge**), si osserva come anche in questo caso il legislatore della riforma abbia voluto estendere anche ai reati informatici la presente disposizione, recante disciplina della "proposta di ammissione a speciali misure di protezione" dei testimoni di

² Detto articolo consente la possibilità di autorizzare l'esecuzione di intercettazioni (di durata non superiore ai quaranta giorni, prorogabile di ulteriori venti) nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale (luogo di privata dimora) anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa

giustizia, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 13 del disegno di legge in favore dei collaboratori di giustizia.

Circa l'inidoneità della disposizione in commento a generare costi di adeguamento in capo ai destinatari si rimanda a quanto esposto in commento all'articolo 13 del presente disegno di legge.

Con riferimento alle modifiche apportate al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 (**articolo 17 del disegno di legge**), le previsioni introdotte si limitano a recare disciplina dei reciproci obblighi informativi tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la magistratura requirente e l'organo del ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione funzionali ad assicurare adeguata risposta dell'ordinamento in caso di attacco qualificato ad uno dei sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.

Trattandosi di una disposizione la cui implementazione afferisce all'esercizio delle competenze istituzionali proprie degli apparati giudiziari ed amministrativi richiamati si può ragionevolmente escludere l'idoneità della stessa a generare costi di adeguamento in capo ai destinatari.

Ai relativi adempimenti, infatti, le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

Le disposizioni oggetto del presente disegno di legge, per quanto sopra commentato, non sono suscettibili di generare un effetto significativamente impattante in relazione ai criteri di analisi previsti dalla relazione di impatto, per quanto di seguito brevemente schematizzato:

- 1) le disposizioni di diritto sostanziale (**articoli 11 e 15 del disegno di legge**) tese ad inasprire il trattamento sanzionatorio collegato a determinate fattispecie di reato non solo non generano, per propria natura, costi di adeguamento in capo ai destinatari delle medesime, ma sono comunque destinate ad incidere su una platea esigua di destinatari. Ovviamente appare arduo compiere una stima concreta delle persone fisiche che potranno essere interessate dall'applicazione degli aumenti di pena introdotti per effetto delle novità previste poiché condannate per una delle fattispecie di reato riguardate dall'intervento normativo, ma si tratta di un numero indubbiamente esiguo.

Una stima approssimativa della presumibile incidenza può essere operata a partire dal dato³ delle condanne comminate negli ultimi cinque anni⁴ per ciascuno dei titoli di reato interessati dall'incremento del trattamento sanzionatorio, ammontante comunque a poche decine di casi, come di seguito dettagliati:

Art. 615 ter c.p.

Definizioni sezioni gip/gup					Definizioni sezioni dibattimento			Totale definiti con pronuncia di condanna
Anno di definizione	Sentenze		Decreti	Definizioni promiscue	Sentenze		Definizioni promiscue	
	Condanne	Patteggiam.	Decreti penali di condanna esecutivi		Condanne	Patteggiam.		
2017	23	56	9	19	118	14	19	258
2018	38	74	9	23	101	9	25	279
2019	39	53	9	24	102	11	18	256
2020	32	59	4	9	81	3	18	206
2021	53	80	3	21	91	12	18	278

Nel quinquennio 2017-2021, la media annua di procedimenti definiti con sentenza di condanna per "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" è stata pari a 255 procedimenti.

Art. 615 quater c.p.

Definizioni sezioni gip/gup				Definizioni sezioni dibattimento		Totale definiti con pronuncia di condanna
Sentenze		Decreti	Sentenze			

³ Fonte dati: Ministero della Giustizia - DDSC - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

⁴ L'osservazione statistica è stata riferita al quinquennio 2017-2021 non essendo ancora consolidati i dati relativi all'anno 2022.

Si specifica inoltre che nell'ambito delle condanne sono state ricomprese anche le "definizioni promiscue", per tali intendendosi tutte quelle posizioni processuali in cui la modalità di definizione è stata diversa per i diversi imputati (ad es. nel caso in cui per un imputato è stata emessa sentenza di patteggiamento e per un altro sentenza di condanna).

Anno di definizione	Condanne	Patteggiam.	Decreti penali di condanna esecutivi	Definizioni promiscue	Condanne	Patteggiam.	Definizioni promiscue	
2017	14	23	0	2	31	4	5	79
2018	15	9	0	6	32	1	7	70
2019	11	6	0	6	22	2	1	48
2020	9	3	0	0	11	1	4	28
2021	6	4	0	0	18	1	6	35

Nel quinquennio 2017-2021, la media annua di procedimenti definiti con sentenza di condanna per “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici” è stata pari a 52 procedimenti.

Art. 617 bis c.p.

Definizioni sezioni gip/gup					Definizioni sezioni dibattimento			Totale definiti con pronuncia di condanna
Anno di definizione	Sentenze		Decreti	Definizioni promiscue	Sentenze		Definizioni promiscue	
	Condanne	Patteggiam.	Decreti penali di condanna esecutivi		Condanne	Patteggiam.		
2017	6	8	0	1	6	6	0	27
2018	7	6	0	1	11	0	0	25
2019	2	6	1	0	14	0	2	25
2020	1	1	0	1	8	1	1	13
2021	3	5	0	2	3	2	2	17

Nel quinquennio 2017-2021, la media annua di procedimenti definiti con sentenza di condanna per “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” è stata pari a 21 procedimenti.

Art. 617 quater c.p.

Definizioni sezioni gip/gup				Definizioni sezioni dibattimento			Totale definiti con pronuncia di condanna	
Anno di definizione	Sentenze		Decreti	Definizioni promiscue	Sentenze			Definizioni promiscue
	Condanne	Patteggiam.	Decreti penali di condanna esecutivi		Condanne	Patteggiam.		
2017	0	10	0	2	12	3	1	28
2018	3	5	0	1	5	1	1	16
2019	4	3	0	1	8	1	0	17
2020	5	3	0	0	6	1	2	17
2021	5	9	0	0	3	3	1	21

Nel quinquennio 2017-2021, la media annua di procedimenti definiti con sentenza di condanna per “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche” è stata pari a 20 procedimenti.

Art. 617 quinquies c.p.

Definizioni sezioni gip/gup				Definizioni sezioni dibattimento			Totale definiti con pronuncia di condanna	
Anno di definizione	Sentenze		Decreti	Definizioni promiscue	Sentenze			Definizioni promiscue
	Condanne	Patteggiam.	Decreti penali di condanna esecutivi		Condanne	Patteggiam.		
2017	2	9	0	1	16	7	3	38
2018	4	5	0	0	9	2	1	21
2019	1	2	0	0	7	3	1	14
2020	2	1	0	0	7	1	0	11
2021	1	4	0	0	1	0	1	7

Nel quinquennio 2017-2021, la media annua di procedimenti definiti con sentenza di condanna per “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche” è stata pari a 18 procedimenti.

Art. 617 sexies c.p.

Definizioni sezioni gip/gup					Definizioni sezioni dibattimento			Totale definiti con pronuncia di condanna
Anno di definizione	Sentenze		Decreti	Definizioni promiscue	Sentenze		Definizioni promiscue	
	Condanne	Patteggiam.	Decreti penali di condanna esecutivi		Condanne	Patteggiam.		
2017	0	2	0	0	4	1	0	7
2018	0	0	0	0	1	0	0	1
2019	0	2	0	1	3	0	1	7
2020	4	0	0	0	1	0	1	6
2021	7	3	0	0	3	1	0	14

Nel quinquennio 2017-2021, la media annua di procedimenti definiti con sentenza di condanna per “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche” è stata pari a 7 procedimenti.

Art. 635 bis c.p.

Definizioni sezioni gip/gup					Definizioni sezioni dibattimento			Totale definiti con pronuncia di condanna
Anno di definizione	Sentenze		Decreti	Definizioni promiscue	Sentenze		Definizioni promiscue	
	Condanne	Patteggiam.	Decreti penali di condanna esecutivi		Condanne	Patteggiam.		
2017	0	1	2	1	3	1	0	8
2018	0	0	1	0	7	0	1	9
2019	0	1	1	1	7	0	1	11
2020	1	1	1	2	5	2	1	13
2021	1	2	0	0	8	4	1	16

Nel quinquennio 2017-2021, la media annua di procedimenti definiti con sentenza di condanna per “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici” è stata pari a 11 procedimenti.

Art. 635 ter c.p.

Definizioni sezioni gip/gup					Definizioni sezioni dibattimento			Totale definiti con pronuncia di condanna
Anno di definizione	Sentenze		Decreti	Definizioni promiscue	Sentenze		Definizioni promiscue	
	Condanne	Patteggiam.	Decreti penali di condanna esecutivi		Condanne	Patteggiam.		
2017	0	0	0	0	1	0	0	1
2018	0	0	0	0	1	0	1	2
2019	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1	1	0	1	2	0	0	5
2021	0	0	0	0	3	0	1	4

Nel quinquennio 2017-2021, la media annua di procedimenti definiti con sentenza di condanna per “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità” è stata pari a 2 procedimenti.

Art. 635 quater c.p.

Definizioni sezioni gip/gup					Definizioni sezioni dibattimento			Totale definiti con pronuncia di condanna
Anno di definizione	Sentenze		Decreti	Definizioni promiscue	Sentenze		Definizioni promiscue	
	Condanne	Patteggiam.	Decreti penali di condanna esecutivi		Condanne	Patteggiam.		
2017	0	1	0	0	2	2	0	5
2018	0	1	0	0	1	0	0	2
2019	0	0	0	1	1	0	0	2
2020	2	0	0	0	0	1	0	3
2021	0	0	0	0	0	0	1	1

Nel quinquennio 2017-2021, la media annua di procedimenti definiti con sentenza di condanna per “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici” è stata pari a 3 procedimenti.

Art. 635 quinquies c.p.

Definizioni sezioni gip/gup					Definizioni sezioni dibattimento			Totale definiti con pronuncia di condanna
Anno di definizione	Sentenze		Decreti	Definizioni promiscue	Sentenze		Definizioni promiscue	
	Condanne	Patteggiam.	Decreti penali di condanna esecutivi		Condanne	Patteggiam.		
2017	0	0	0	0	1	1	0	2
2018	0	0	0	0	1	0	0	1
2019	0	2	0	0	1	0	0	3
2020	1	0	0	0	0	0	0	1
2021	0	2	0	0	3	1	0	6

Nel quinquennio 2017-2021, la media annua di procedimenti definiti con sentenza di condanna per “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità” è stata pari a 3 procedimenti.

Art. 24 bis d.lgs. 231/2001

Definizioni sezioni gip/gup					Definizioni sezioni dibattimento			Totale definiti con pronuncia di condanna
Anno di definizione	Sentenze		Decreti	Definizioni promiscue	Sentenze		Definizioni promiscue	
	Condanne	Patteggiam.	Decreti penali di condanna esecutivi		Condanne	Patteggiam.		
2016	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	1	0	0	0	1
2018	0	0	0	0	0	0	1	1
2019	0	0	0	0	0	0	1	1
2020	0	1	0	0	0	0	0	1

Nel quinquennio 2017-2021, la media annua di procedimenti definiti con sentenza di condanna per “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” riferito alle persone giuridiche è stata pari ad 1 procedimento.

Parimenti dicasi per la fattispecie di cui all'articolo 615-quinquies, articolo ora abrogato ma che ci restituisce un dato utile per valutare la stima di impatto associabile all'articolo 635-quater.1, di nuova introduzione, che costituisce trasposizione della norma ivi contenuta

Art. 615 quinquies c.p.

Definizioni sezioni gip/gup				Definizioni sezioni dibattimento				Totale definiti con pronuncia di condanna
Anno di definizione	Sentenze		Decreti	Definizioni promiscue	Sentenze		Definizioni promiscue	
	Condanne	Patteggiam.	Decreti penali di condanna esecutivi		Condanne	Patteggiam.		
2017	0	0	0	0	4	0	0	4
2018	0	0	0	0	4	1	1	6
2019	0	1	0	0	4	0	0	5
2020	0	1	0	0	0	0	0	1
2021	0	1	0	1	0	0	0	2

Nel quinquennio 2017-2021, la media annua di procedimenti definiti con sentenza di condanna per "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" riferito alle persone giuridiche è stata pari ad 4 procedimenti.

- 2) Le disposizioni che vanno a riguardare istituti di diritto processuale (**articoli 12 e 14 del disegno di legge**), afferendo sostanzialmente la fase procedimentale delle indagini preliminari, di cui è titolare il pubblico ministero, vedono come propri destinatari gli attori istituzionali deputati all'amministrazione della giustizia, che sono chiamati ad implementarle nell'esercizio delle loro funzioni.

Pertanto, i numeri relativi ai procedimenti penali istruiti nel quinquennio 2017-2021 testimoniano che la casistica associata alle dette disposizioni ammonta a poche centinaia di unità.

Si conferma pertanto il limitato potenziale impatto delle disposizioni in esame sull'attività degli apparati istituzionali deputati ad applicarle, come desumibile dal numero complessivo medio, su base annua, di nuovi procedimenti iscritti presso le sezioni gip/gup e presso le sezioni dibattimentali dei tribunali ordinari, che costituisce una buona approssimazione dell'impatto stimato (peraltro per eccesso, in considerazione del fatto che: a) non è stato possibile depurare il numero di procedimenti iscritti al dibattimento da quelli provenienti da una precedente fase gip/gup. La stima complessiva

del numero di procedimenti attivati nel periodo risente pertanto di questa “sopravvalutazione”, riconducibile alla circostanza che, in caso di procedimento che arriva al dibattimento dopo una precedente fase di giudizio, quello stesso unico procedimento è censito due volte; b) l’estensione della disciplina recata dagli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale ai “reati informatici” è limitata ai soli casi in cui “*il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico*”, mentre la ricognizione appresso effettuata riguarda tutti i nuovi procedimenti iscritti per il corrispondente titolo di reato, indipendentemente dalla tipologia di sistema informatico o telematico danneggiato) sull’ordinaria attività degli apparati:

- a) Articolo 615-ter: 2.670 nuovi procedimenti iscritti (media su base annua – riferimento periodo 2017-2021)
- b) Articolo 615-quater c.p.: 475 nuovi procedimenti iscritti
- c) Articolo 615-quinquies c.p. (ora articolo 635-quater.1 c.p.): 18 nuovi procedimenti iscritti
- d) Articolo 617-quater c.p.: 149 nuovi procedimenti iscritti
- e) Articolo 617-quinquies, c.p.: 58 nuovi procedimenti iscritti
- f) Articolo 617-sexies c.p.: 78 nuovi procedimenti iscritti
- g) Articolo 635-bis c.p.: 129 nuovi procedimenti iscritti
- h) Articolo 635-ter c.p.: 16 nuovi procedimenti iscritti
- i) Articolo 635-quater c.p.: 19 nuovi procedimenti iscritti
- j) Articolo 635-quinquies c.p.: 14 nuovi procedimenti iscritti

Procedimenti penali iscritti nei tribunali ordinari - sezione gip/gup e sezione dibattimento - contenenti i reati in elenco. Anni 2017-2021

Reati	2017	2018	2019	2020	2021
	Art. 615 ter c.p.				
Iscritti sezioni gip/gup	1.965	2.019	2.104	2.045	2.383
Iscritti sezione dibattimento	621	513	632	449	618
Art. 615 quater c.p.					
Iscritti sezioni gip/gup	489	423	301	260	249
Iscritti sezione dibattimento	179	144	159	78	94
Art. 615 quinquies c.p.					
Iscritti sezioni gip/gup	13	15	11	13	9
Iscritti sezione dibattimento	10	6	9	3	0
Art. 617 bis c.p.					
Iscritti sezioni gip/gup	108	100	97	85	80
Iscritti sezione dibattimento	43	37	34	29	21

Art. 617 quater c.p.					
Iscritti sezioni gip/gup	99	88	85	144	122
Iscritti sezione dibattimento	28	30	39	46	66
Art. 617 quinquies c.p.					
Iscritti sezioni gip/gup	64	47	34	33	16
Iscritti sezione dibattimento	33	17	23	15	9
Art. 617 sexies c.p.					
Iscritti sezioni gip/gup	25	41	42	73	77
Iscritti sezione dibattimento	10	10	23	38	51
Art. 635 bis c.p.					
Iscritti sezioni gip/gup	89	101	100	91	99
Iscritti sezione dibattimento	36	31	42	31	24
Art. 635 ter c.p.					
Iscritti sezioni gip/gup	17	9	11	8	13
Iscritti sezione dibattimento	5	7	4	1	4
Art. 635 quater c.p.					
Iscritti sezioni gip/gup	19	18	11	15	14
Iscritti sezione dibattimento	3	3	3	6	4
Art. 635 quinquies c.p.					
Iscritti sezioni gip/gup	7	13	11	9	9
Iscritti sezione dibattimento	2	2	4	6	5

- 3) Considerazioni analoghe a quelle già svolte in commento al punto due possono essere sviluppate anche con riferimento a quegli articoli (**articoli 13 e 16 del disegno di legge**) che estendono le speciali misure di protezione idonee ad assicurare l'incolumità dei "collaboratori di giustizia" ovvero dei "testimoni di giustizia" all'ambito dei procedimenti ricompresi all'articolo 371-bis, comma 4-bis (ovvero i delitti di cui agli articoli 615 ter, terzo comma, 635 ter e 635 quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies del codice penale).

Le osservazioni sopra sviluppate con riferimento alla circostanza che i destinatari chiamati ad implementare attivamente le norme in commento sono gli attori istituzionali deputati all'amministrazione della giustizia e ai servizi di tutela (apparati di magistratura ed amministrativi, oltre che le forze dell'ordine, mentre i "collaboratori di giustizia", ovvero i testimoni di giustizia" beneficiano del regime ivi introdotto), nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, unitamente agli esigui numeri di procedimenti attivi per

le fattispecie di reato riconsiderate dalle norme in commento come esplicitati dalla ricognizione condotta al numero che precede (ed ulteriormente ridotti per effetto del rilievo che: a) il riferimento all'articolo 615 ter del codice penale è circoscritto ai soli procedimenti di cui al comma terzo dell'articolo – ovvero procedimenti relativi a fatti riguardanti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico - ; b) il riferimento ai delitti di cui agli articoli 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies del codice penale è limitato ai soli casi di fatti commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità), portano a ritenere integrato, anche per le disposizioni in commento, il requisito dell'esiguità del numero dei destinatari dell'intervento.

- 4) Da ultimo, anche con riferimento alla previsione di cui all'articolo 17 del disegno di legge può dirsi integrato il requisito del “ridotto numero di destinatari” necessario per fondare la richiesta di esonero dalla redazione della relazione air, annoverando la disposizione in commento tra i propri destinatari soltanto gli apparati istituzionali (l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la magistratura requirente e l'organo del ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione).

c) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
L'intervento normativo consiste in norme di natura prettamente ordinamentale e procedurale che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In linea con la riforma, le modifiche introdotte dallo schema di disegno di legge interessano solo un esiguo numero di delitti di particolare gravità ed allarme sociale. Pertanto, l'implementazione dell'intervento normativo non comporta l'impiego di risorse pubbliche ulteriori rispetto a quelle ordinariamente destinate alla gestione delle attività di indagine ovvero delle attività processuali.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Le disposizioni sopra esaminate non impattano per loro intrinseca natura sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.


L'obiettivo perseguito dal presente disegno di legge può dirsi anzi proiettato a garantire un miglioramento del complessivo sistema delle protezioni apprestate dall'ordinamento a

beneficio dei fruitori dei servizi informatici e degli utilizzatori degli ambienti *online*, che spesso costituiscono anch'essi degli "ambiente di mercato" promotori di crescita, competitività e fattori di proiezione ad uno sviluppo in senso maggiormente concorrenziale degli assetti economici.

Roma, 21 febbraio 2024

VISTO
Roma,

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Antonio Mura



Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi



